

<p>Comune di Medicina Via Libertà 103 – 40059 Medicina</p>	
	<p>Ufficio Tributi associato Sede Operativa Area Ovest</p>

IUC 2014 (IMU – TASI – TARI)

Indicazioni Aggiornate al 24 novembre 2014

Con la legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014), così come modificata con DL n. 16 del 6 marzo 2014 convertito in legge n. 68 del 2 maggio 2014 è stata istituita la IUC, acronimo che sta per *Imposta Unica Comunale*. Il nuovo tributo, disciplinato dai singoli Comuni per mezzo di specifici Regolamenti, si poggia su due presupposti: il possesso di immobili e l'erogazione dei servizi comunali. Pertanto più che un'imposta vera e propria la IUC appare come un contenitore di tre imposte: l'Imu, di natura patrimoniale e già conosciuta nella sua disciplina generale nel corso del 2012 e 2013; la Tari, cioè la nuova tassa sui rifiuti che sostituisce la Tares, e la Tasi, tributo sui "servizi indivisibili" che ha natura tuttavia di imposta ed è dovuta dal possessore e, qualora esista, dal detentore dell'immobile.

Al fine di facilitare la lettura vengono fornite le indicazioni in tre distinti capitoli, in quanto disciplinati nel Comune in tre diversi Regolamenti essendo in realtà situazioni di soggezione a tributo non sempre coincidente.

INDICE:

CAPITOLO 1°- IMU – pag. 2

CAPITOLO 2°- TASI – pag. 10

CAPITOLO 3°- TARI – pag. 17

IMU - CAPITOLO 1°

L'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), istituita con l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è stata applicata "in via sperimentale", entra a regime con la legge 147/2013. L'articolato normativo recepisce, in parte, le numerose modifiche normative intervenute nel corso del 2013. Questo Comune ha rivisto il Regolamento Imu recependo le numerose modifiche normative intervenute.

L'imposta IMU interessa i **fabbricati, i fabbricati rurali, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli.**

Con riferimento all'abitazione principale e sue pertinenze (nel numero massimo di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) viene esclusa dal pagamento dell'Imu ad eccezione delle case di lusso iscritte a catasto fabbricati alle categorie A/1, A/8, A/9.

Sono altresì esclusi dal pagamento IMU i fabbricati rurali strumentali in possesso delle caratteristiche di cui al comma 3 bis art.9 del DL 557/93, quindi con iscrizione catastale in D/10 o con altra categoria, ma con l'annotazione di ruralità come fabbricato strumentale nelle annotazioni catastali.

Il D.L. 201/2011 ha modificato la base imponibile incrementando i coefficienti da applicare alla rendita catastale (da rivalutare preliminarmente del **5% per i fabbricati** e del **25% per i terreni agricoli**):

ATTENZIONE: DAL 2014 i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da CD e IAP iscritti nella previdenza agricola hanno moltiplicatore 75 (anziché 110 come in precedenza).

categorie catastali	Coefficiente IMU 2014 applicati sulla rendita catastale
A - C/2 - C/6 - C/7 con esclusione di A/10	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
C/1	55
A/10	80
D/5	80
D (con esclusione D/5)	65
Terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	75
Altri Terreni agricoli	135

Altre tipologie di immobili	Base imponibile I.M.U. (in vigore dal 2014)
Terreno edificabile	Valore venale
Fabbricati di categoria D privi di rendita catastale interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati	Valore contabile
Fabbricato in corso di Ristrutturazione	Area edificabile

Le modalità di pagamento dell'imposta prevedono anche nel 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 380 lett. a) della legge 24.12.2012, n. 228, la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Tuttavia, lo stesso comma 380, lett. f) ha istituito la riserva allo Stato del gettito di IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo Catastale D, da calcolarsi ad aliquota standard del 7,6 per mille. Quindi, **solo per la categoria D l'imposta Municipale deve essere versata, con riferimento all'aliquota del 7,6 per mille allo Stato mentre il restante 2 per mille resta di competenza comunale.**

Per i terreni edificabili, si specifica che il Comune di Medicina ha adottato, con deliberazione C.C. n. 72 del 1.8.2013, il Piano Strutturale Comunale. Il valore orientativo di riferimento delle aree urbanizzate e urbanizzabili, è stato approvato con Delibera di Giunta del 22.5.2014, immediatamente eseguibile. LA DOCUMENTAZIONE E' RINVENIBILE AL SEGUENTE INDIRIZZO WEB: <http://gestioniassociate.nuovocircondarioimolese.it/tributi> e al sito istituzionale del Comune www.comune.medicina.bo.it

IMU 2014: ESENZIONE DAL PAGAMENTO PER LA PARTECIPANZA AGRARIA

Con la conversione in legge del Decreto n. 66/2014, avvenuta in data 23 giugno 2014, è stata prevista l'esenzione IMU per i terreni della Partecipanza Agraria (terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile).

Non è pertanto dovuto il saldo IMU per l'anno 2014 sui terreni della Partecipanza Agraria di Villa Fontana.

SCADENZA DI PAGAMENTO:

ACCONTO: LUNEDI' 16 GIUGNO 2014.

Deve essere effettuato utilizzando per il 2014 le stesse aliquote del 2013, in misura pari al 50% dell'importo annuale.

E' possibile pagare altresì tutto l'importo annuale in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

SALDO: MARTEDI' 16 DICEMBRE 2014.

Solo per gli enti non commerciali è previsto il versamento in tre rate, di cui le prime due in acconto, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta dell'anno precedente, il 16 giugno e il 16 dicembre, e l'ultima, a saldo entro il 16 giugno dell'anno successivo.

LE ALIQUOTE 2014

Le aliquote fissate dall'Amministrazione Comunale per l'anno 2014 (delibera C.C. n. 44 del 22/5/2014) vengono sintetizzate nella seguente tabella:

Aliquota Ordinaria	9,6 per mille
Abitazione Principale - SOLO cat. A1 - A8 - A9 Con detrazione € 200,00	5 per mille
Immobili abitativi con requisito di ruralità	9,6 per mille
Abitazioni date in uso gratuito a genitori/figli	9,6 per mille
Fabbricati di categoria D (escluso D10)	9,6 per mille –di cui 7,6 allo Stato e 2 per mille al Comune
Terreni agricoli	8,6 per mille
Unità immobiliari locate a canone concordato	7,6 per mille
Abitazioni a disposizione e/o non locate	10,6 per mille
Abitazioni locate a canone libero	9,6 per mille
Aree fabbricabili	9,6 per mille

SONO ESCLUSI DALL'IMU:	SONO SOGGETTI A TASI
Fabbricati rurali strumentali (D10)	NO: ALIQ. 0,00
Abitazione principale – eccetto quelle di categoria A1, A8 e A9 che sono soggette ad IMU	SI'
Pertinenze abitazione principale (C2 – C6 – C7) – N.B. una sola per categoria	SI'
Unità immobiliari coop. edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari	SI'
Abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale ex art. 1, comma 707 comma 1, lett. c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147	SI'
Abitazione ed eventuale pertinenza posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), a condizione che l'abitazione non risulti locata	SI'
Abitazione ed eventuale pertinenza posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani/disabili, che spostano la residenza in istituti di ricovero, a condizione che l'abitazione non risulti locata	SI'
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice (non immobiliari di gestione) invendute e non locata. Le unità imm.ri devono essere riportate nel conto economico del bilancio aziendale come rimanenze alla voce C.I.4 al 31.12 anno accatastamento	NO: ALIQ. 0,00
UNICO IMMOBILE (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza.	SI'

Si richiama l'attenzione in ordine ai versamenti IMU/TASI dovuti in ambito rurale, in relazione ai contenuti della legge n. 147/2013 e delle aliquote Tasi 2014 nel Comune di Medicina.

IMMOBILE	IMU	TASI
Fabbricati rurali strumentali.	NO	NO in quanto aliquota zero
Terreni agricoli	SI modificato moltiplicatore	NO
Terreni agricoli NON condotti direttamente da C.D. o IAP	SI	NO
Abitazione principale e pertinenze	NO	SI
Abitazione principale classificate in A1, A8 e A9	SI	NO
Abitazioni rurali disciplinate dai commi 3 e 6 art.9 del DL 557/93	SI'	NO in quanto aliquota zero

Occorre a tal fine ricordare la necessaria presentazione all'Ufficio Tributi – al fine di usufruire dell'aliquota del 7,6 per mille agevolata rispetto a quella ordinaria del 9,6 per mille - di **APPOSITA AUTOCERTIFICAZIONE** per dichiarare le abitazioni concesse in locazione a canone concordato.

Definizione di abitazione principale e sue assimilazioni:

Per abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora il nucleo familiare abbia dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi nel territorio comunale, l'esenzione IMU per l'abitazione principale e le relative pertinenze, si applica per un solo immobile. In tal caso deve essere presentata dichiarazione IMU (ved. Succ.).
Attenzione: SI RINVIA al capitolo 2° per calcolo TA SI.

Per le abitazioni principali di categoria **A1, A8 e A9 NON** è prevista esenzione da Imu ma resta valida la **detrazione per l'abitazione principale dei residenti e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, fissata per legge in € 200,00=**, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione.

ASSIMILAZIONI all'abitazione principale stabilite per REGOLAMENTO comunale o per PREVISIONE NORMATIVA

A) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano, dalla predetta abitazione, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

B) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che l'abitazione non risulti locata. In tal caso deve essere presentata dichiarazione Tasi (ved. succ.).

C) la EX casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

D) le Unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;

E) UNICO IMMOBILE (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza.

F) fabbricati di civile abitazione destinati agli alloggi sociali come definiti dal D.M. Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008.

Inoltre si ricorda:

- **la riduzione del 50% della base imponibile** (propria e non più quella della classe abitativa più bassa) **per immobili con vincolo di interesse storico-artistico;**

- **la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili. Le modalità e le condizioni cui accedere alla riduzione sono definite all'art. 8 del vigente Regolamento IMU.**

Versamenti:

La scadenza del saldo IMU è il 16 dicembre 2014.

Esso può essere effettuato solo mediante l'uso del Modello F24 o mod. F24 semplificato ovvero mediante bollettino di conto corrente postale intestato a: "Pagamento IMU" sul numero di c/c 1008857615 valido per tutti i comuni del territorio nazionale.

CODICE COMUNE MEDICINA – F083

Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, si istituiscono i seguenti codici tributo:

“3912” - denominato: “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”;

“3914” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;

“3916” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”;

“3918” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;

“3923” - denominato: “IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;

“3924” - denominato: “IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;

“3925” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO”;

“3930” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”;

Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta e NON devono essere evidenziati nel modulo F24, mentre è importante barrare la casella “Ravv”.

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:

nello spazio “codice ente/codice comune” è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili (Medicina F083), reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet

www.agenziaentrate.gov.it. ;

nello spazio “Ravv.” barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;

nello spazio “Acc.” barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;

nello spazio “Saldo” barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;

nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento

Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

Arrotondamenti: il pagamento dell'IMU deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l'imposta municipale propria (IMU) dall'estero, **nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24**, provvedendo nei modi seguenti:

- per la quota spettante al Comune: bonifico a favore del "Tesoriere del Comune di Medicina" sul c/c CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA codice IBAN IT49U0627013199T20990000633 - sul quale accreditare l'importo dovuto;

- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia, utilizzando il codice IBAN IT61V0100003245240300066504.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla “IMU”, Comune di Medicina, i relativi codici tributo sopraindicati;
- l'annualità di riferimento;

- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

DICHIARAZIONE IMU: se dovuta, è da presentare in base a modello ministeriale approvato con DM 30.10.2012, pubblicato in G.U. 258 del 5/11/2012.

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1/1/2014 la dichiarazione deve essere presentata entro il **30 giugno 2015**.

Principi generali

- **Mantengono validità le dichiarazioni ICI e di successione**
- **La dichiarazione non va presentata per gli immobili regolarmente accatastati e che non ricadono in una delle condizioni successive**
- **La dichiarazione non è dovuta quando gli elementi sono conoscibili dal Comune**

La dichiarazione è dovuta:

- **Quando si determina un diverso ammontare di imposta (es valore aree);**
- **Riduzioni di imposta;**
- **Dati non acquisibili tramite catasto.**

Enti non commerciali con uso promiscuo (commerciale e non): si rimanda a successivo apposito modello ministeriale a tutt'oggi non ancora emanato.

Obbligo dichiarazione

1. **Fabbricati di interesse storico o artistico;**
2. **Abitazioni in possesso del requisito di ruralità art. 9 commi 3 e 6 DL 557/93;**
3. **Terreni agricoli coltivati – nonché non coltivati – posseduti e condotti da IAP e coltivatori diretti;**
4. **Immobili in locazione finanziaria (obbligo del locatario);**
5. **Concessionario aree demaniali;**
6. **Variazione di valore aree edificabili;**
7. **Terreno agricolo divenuto area edificabile;**
8. **Area divenuta edificabile in seguito a demolizione di fabbricato oppure in seguito a fabbricato collabente (F2);**
9. **Immobile assegnato al socio in via provvisoria da coop edilizia e proprietà divisa;**
10. **Immobile assegnato a socio coop edilizia e proprietà indivisa;**
11. **Immobile concesso in locazione da ACER;**
12. **Immobili esenti ai sensi lettera c), g) ed i) art. 7 comma 1 del D.Lgs. 504/1992;**
13. **Fabbricato classificabile nella categoria D, non iscritto in catasto, senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;**
14. **Riunione o estinzione di usufrutto, non dichiarata in catasto;**
15. **Estinzione di diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;**
16. **Parti comuni di edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 codice civile e accatastate in via autonoma, come bene censibile (obbligo dell'amministratore di condominio);**
17. **Immobile oggetto di multiproprietà (obbligo dell'amministratore di condominio);**
18. **Immobile posseduto da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;**
19. **Termine situazione di inagibilità/inabitabilità di fabbricato;**
20. **Nucleo familiare che ha stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale;**
21. **Soggetti AIRE che intendano avvalersi dell'esenzione IMU (attenzione, in tal caso occorre versare Tasi);**
22. **Ex coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale (attenzione, in tal caso occorre versare Tasi).**

Attenzione: fino al 30 giugno 2014 è possibile presentare la dichiarazione IMU, se dovuta, per l'anno 2013, senza sanzioni. Dall'1 luglio al 30 settembre 2014 la presentazione è subordinata al

pagamento della sanzione per ravvedimento pari al 10% del minimo della sanzione prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 504/1992 cioè € 5,00. Dopo il 30 settembre 2014 non sarà più possibile sanare mediante ravvedimento le omesse dichiarazioni IMU anno 2013.

Con riferimento alla situazione di immobili :

- 1) Locazione a canone concordato: obbligatoria la comunicazione nelle modalità e termini definiti all'art. 4, comma 2 del vigente Regolamento IMU;**
- 2) Condizione di inagibilità/inabitabilità: obbligatorio attenersi alla disciplina approvata all'art. 8 del vigente Regolamento IMU.**

Nelle situazioni 1) e 2) la disciplina regolamentare sostituisce la dichiarazione IMU.

N.B. Sono altresì obbligati a presentare apposita dichiarazione PENA DECADENZA – art. 2 comma 5 bis legge 28.10.2013, n. 124, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della stessa, con la quale si attesti il possesso dei requisiti e vengano indicati gli identificativi catastali degli immobili ai quali si applica il beneficio dell'esenzione imu:

- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice (non immobiliari di gestione) invendute e non locate.
- Unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza dei soci assegnatari
- Alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dall'Acer o enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 DPR 24.7.1977, n. 616
- Unico Immobile (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze verrà emanato apposito modello dichiarativo.

L'omessa presentazione della dichiarazione nei termini non è ravvedibile in quanto prevista a pena decadenza.

SOLO PER ENTI NON COMMERCIALI:

Con l'art. 1, commi da 719 a 721 della legge n.147/2013 viene prevista una specifica disciplina per l'applicazione dell'IMU degli enti non commerciali.

Dichiarazione: da presentare **ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA entro il 1 dicembre 2014** con riferimento agli anni di imposta Imu 2012 e 2013, sulla base del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/09/2014.

Versamento: Esclusivamente con modello F24 (non possibile con bollettino c/c postale) in tre rate con scadenze:

16 giugno : 50% dell'imposta corrisposta nell'anno precedente;

16 dicembre: 50% dell'imposta corrisposta nell'anno precedente;

16 giugno anno successivo a quello di imposta: conguaglio dovuto.

Solo per gli enti non commerciali è possibile l'eventuale compensazione nel Comune dove il credito è scaturito risultante da dichiarazioni presentate dopo il 1.1.2014.

Le indicazioni riportate nelle presenti istruzioni non sono esaustive di tutte le casistiche soggette o esenti da imposta, ma prendono in esame quelle di carattere più frequente. Per casi particolari, è opportuno rivolgersi direttamente all'ufficio tributi.

Esempio di calcolo per acconto Appartamento concesso in locazione a canone concordato – aliquota 7,6 per mille:

- Possesso al 100% per 12 mesi nella condizione di locazione a canone concordato

- esempio con somma della rendita catastale dell'abitazione e del garage di € 619,75

$619,75 + 5\% = 650,74$

$650,74 \times 160 \times 7,6/1000 = 791,30$ (totale imposta dovuta nel 2013)

L'importo dovuto dovrà essere pagato totalmente al COMUNE in due rate di importo pari al 50% ciascuna alle scadenze 16 giugno 2014 e 16 dicembre 2014 utilizzando il . **MOD. F24 CODICE 3918.**

Esempio di calcolo per acconto Immobile in categoria D – aliquota 9,6 per mille:

Possesso al 100% per 12 mesi - esempio con rendita catastale di € 619,75

$619,75 + 5\% = 650,74$

$650,74 \times 65 \times 9,6/1000 = 406,06$ (totale imposta dovuta nel 2013)

QUOTA ALLO STATO:

Allo Stato deve essere versato nell'anno il 7,6 per mille, pertanto $650,74 \times 65 \times 7,6/1000 = 321,47$. Poiché a titolo di acconto viene versato il 50%, l'importo da versare entro il 16 giugno 2014 **allo stato è € 161,00** utilizzando il **MOD. F24 CODICE 3925**. La stessa cifra sarà da versare a titolo di saldo entro il 16 dicembre 2014.

QUOTA AL COMUNE:

Al Comune deve essere versato nell'anno il 2 per mille, pertanto $650,74 \times 65 \times 2/1000 = 84,60$. Poiché a titolo di acconto viene versato il 50%, l'importo da versare entro il 16 giugno 2014 **al Comune è € 42,00** utilizzando il **MOD. F24 CODICE 3930**. La stessa cifra sarà da versare a titolo di saldo entro il 16 dicembre 2014.

N.B. Qualora l'immobile sia posseduto in % diversa, l'importo va rapportato alla % di possesso.

Un utile ausilio nel calcolo è rinvenibile al sito

http://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php

Per tutto quanto qui non riportato ci si deve rifare alle seguenti norme legislative e regolamentari:

- Art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
- Artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 (Federalismo Fiscale Municipale)
- ART. 4 D.L. n. 16/2012 convertito in legge 44/2012 pubblicata nella G.U. 99 del 28/4/2012 S.O. n. 85;
- DM 30.10.2012, pubblicato in G.U. 258 del 5/11/2012;
- art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
- art. 10 DL 35 del 8.4.2013 convertito con modificazioni in legge n. 64 del 6 giugno 2013;
- art. 1 DL 54 del 21 maggio 2013, G.U. 117 del 21.5.2013 convertito con modificazioni in legge n. 85 del 18 luglio 2013
- D.L. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni in legge n. 124 del 28 ottobre 2013
- legge 24 dicembre 2013, n. 147 art. 1 commi da 639 a 730
- Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale propria approvato con deliberazione C.C. n.108 del 26/9/2012 e modificato con deliberazione C.C. n. 43 del 22/05/2014 reperibile sul sito istituzionale.
- Regolamento Comunale per la disciplina della TASI approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 22/05/2014 reperibile sul sito istituzionale.

TASI - CAPITOLO 2°

La Tasi è un nuovo ed autonomo tributo istituito con la legge n. 147/2013 all'art. 1, comma 639 e seguenti. Cosa prevede la legge:

Per l'anno 2014, per espressa previsione normativa, viene prevista la possibilità di definire l'aliquota del 2,5 per mille (ad esclusione dei fabbricati rurali strumentali per i quali l'aliquota massima è del 1 per mille), elevabile di uno 0,8 per mille a condizione che vengano previste detrazioni a favore dei possessori di abitazioni principali. **L'ALiquota BASE DELLA TASI E' 1 PER MILLE MA E' AZZERABILE DA PARTE DEL COMUNE. E' pertanto concesso ad ogni singolo ente di definire aliquote differenziate.**

Quali sono gli immobili soggetti a TASI	FABBRICATI (COMPRESO I FABBRICATI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E LORO ASSIMILAZIONI) E LE AREE EDIFICABILI. SONO ESCLUSI I TERRENI AGRICOLI.
Chi è soggetto a TASI:	I POSSESSORI E I DETENTORI DEL BENE
Qual è la base imponibile su cui calcolare la TASI	LA BASE IMPONIBILE E' IDENTICA A QUELLA DELL'IMU, COMPRESO I MOLTIPLICATORI.

COSA E' STATO PREVISTO NEL COMUNE DI MEDICINA:

Per l'anno 2014 il Comune ha previsto il totale azzeramento dell'aliquota TASI PER TUTTI gli immobili che NON siano riconducibili ad abitazioni principali (loro pertinenze nel limite di una per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7) e loro assimilazioni come definite nelle previsioni normative e regolamentari.

LE ALIQUOTE DEL 2014

Sono state determinate con deliberazione C.C. n. 46 del 22.5.2014 le seguenti aliquote:

TIPOLOGIA	TASI 2014	
	ALIQUOTE	Moltiplicatori
Abitazione principale (escluse le CAT. A/1 - A/8 - A/9)	3,3 ‰	160
Pertinenze abitazione principale (C2 – C6 – C7) – N.B. Ammesse solo UNA per categoria	3,3 ‰	160
Aliquota ordinaria (applicabile in tutti i casi non diversamente disciplinati) ►	0‰	
Aree edificabili ►	0‰	Valore di mercato

LE DETRAZIONI PREVISTE PER IL 2014

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione euro
≤250	€ 130,00
>250 e ≤400	€ 90,00
>400 e ≤550	€ 60,00
>550 e ≤700	€ 30,00
>700	-

Il valore di rendita catastale dell'unità abitativa (CATEGORIA CATASTALE A escluso A/10) è da utilizzarsi al fine di individuare l'importo della detrazione spettante, mentre ai fini del calcolo dell'imposta TASI occorre sommare le rendite catastali dell'unità immobiliare abitativa e delle relative pertinenze, nei limiti di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 (massimo una unità di categoria catastale C2, C6 e C7).

La detrazione per l'abitazione principale dei residenti e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, DEVE ESSERE rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione.

La detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta ed è ripartita, in caso di più possessori, tra i possessori che risiedono nell'unità immobiliare e non in ragione della percentuale di possesso. Ad esempio in caso di tre possessori di cui solo due residenti nell'abitazione, la detrazione complessiva viene applicata al 50% per ciascuno dei residenti.

QUANDO L'UNITA' IMMOBILIARE E' DA COSIDERARSI ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora il nucleo familiare abbia dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi nel territorio comunale, il versamento dell'imposta TASI (comprese le detrazioni) per l'abitazione principale e le relative pertinenze, si applica per un solo immobile. In tal caso deve essere presentata dichiarazione TASI (ved. Succ.).

ASSIMILAZIONI all'abitazione principale stabilite per REGOLAMENTO comunale o per PREVISIONE NORMATIVA:

A) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano, dalla predetta abitazione, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

B) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che l'abitazione non risulti locata. In tal caso deve essere presentata dichiarazione Tasi (ved. succ.).

- C) la EX casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- D) le Unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
- E) UNICO IMMOBILE (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale delle forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza.
- F) fabbricati di civile abitazione destinati agli alloggi sociali come definiti dal D.M. Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008.

SCADENZA DI PAGAMENTO:

LUNEDI' 16 GIUGNO 2014 in misura pari al 50% dell'importo annuale.

E' possibile pagare tutto l'importo annuale in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

SCADENZA DI PAGAMENTO DEL SALDO: MARTEDI' 16 DICEMBRE 2014.

CALCOLARE LA TASI

Il soggetto tenuto al versamento (nel 2014, sarà in ogni caso il possessore dell'immobile adibito ad abitazione principale, essendo azzerate le aliquote per le ulteriori tipologie di immobili) può procedere come segue:

- a) si procura la rendita catastale dell'abitazione e delle relative pertinenze.
- b) individua la detrazione spettante sulla base della rendita catastale alla fascia di appartenenza della propria abitazione ;
- c) somma la rendita dell'abitazione a quelle delle pertinenze;
- d) moltiplica il risultato della somma delle rendite per 1,05 e poi per 160 e trova la base imponibile
- e) calcola il 3,3 per mille sulla base imponibile
- f) detrae l'importo della detrazione spettante
- g) divide per due se intende versare il 50% in sede di acconto (mentre il restante 50% lo verserà entro il 16 dicembre).

La Tasi è calcolata in proporzione alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso e l'immobile è stato adibito ad abitazione principale. A tal fine, il mese durante il quale il possesso di abitazione principale si è protrato per almeno 15 giorni, è computato per intero.

E' chiaro che se precedentemente o successivamente l'immobile è ancora posseduto dal contribuente, ma non più a titolo di abitazione principale, per il restante periodo è dovuta l'IMU, sulla base delle aliquote approvate.

Esempio: Acquisto immobile il 1° febbraio 2014, acq uisita residenza il 13 aprile 2014: dal 1° aprile decorre calcolo TASI e precedentement e (dal 1/2 al 31/3) calcolo IMU.

QUESTO TI E' UTILE.

Per conoscere la **rendita catastale** di un immobile localizzato nel territorio del **Comune nel quale è ubicato l'immobile:**

clicca <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home> e su: consultazione rendite e proseguire accedendo al servizio.

Sul sito dell'Agenzia del Territorio è disponibile un apposito servizio per ottenere i dati catastali relativi agli immobili di proprietà.

È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo:

- Il proprio codice fiscale;

- Identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella);
- Provincia di ubicazione di un qualsiasi immobile.

ATTENZIONE:

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Tuttavia al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota e conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

Esempi di calcolo:

CASO A) Coniugi entrambi residenti con possesso al 50% di abitazione con rendita di € 635 e una pertinenza di rendita € 113. **Intendono versare l'acconto di giugno.**

1° fase) hanno diritto complessivamente ad una detrazione di € 30;

2° fase) calcolo base imponibile: $(635+113) * 1,05 * 160 = € 125.664$

3° fase) calcolo tasi annua per ciascun coniuge = $(125.664 * 3,3 / 1000) * 0,5$ (quota possesso) – $(30 * 0,5) = € 192$

4° fase) calcolo tasi ACCONTO: $192 / 2 = € 96$ **IMPORTO DA VERSARE A GIUGNO da parte di ciascun coniuge.**

CASO B) Fratelli con possesso al 50% di abitazione ma di cui uno solo di essi risiede nell'abitazione con rendita di € 415 e una pertinenza di rendita € 83. La Tasi nel 2014 è dovuta solo dal fratello residente (l'altro fratello dovrà versare Imu per la propria quota di possesso, mentre per tasi non versa nulla nel 2014 perchè la sua aliquota è 0,00‰). Il residente (**che si detrae tutta la detrazione**) intende versare la TASI in un'unica soluzione entro la scadenza di giugno.

1° fase) verifica l'importo della detrazione = € 60;

2° fase) calcolo base imponibile: $(415+83) * 1,05 * 160 = € 83.664$

3° fase) calcolo tasi annua = $(83.664 * 3,3 / 1000) * 0,5 - 60 = € 78$ **importo da versare a giugno.**

CASO C) Madre e figlio con possesso al 50% di abitazione con rendita di € 415 e una pertinenza di rendita € 83. La madre è vedova e sull'immobile gode del diritto di abitazione ex art. 540 cod.civ. applicherà il calcolo Tasi sul 100% dell'immobile. Il figlio nulla deve né a titolo di Tasi né a titolo di IMU. Intende versare l'acconto di giugno.

1° fase) ha diritto complessivamente ad una detrazione di € 60;

2° fase) calcolo base imponibile: $(415+83) * 1,05 * 160 = € 83.664$

3° fase) calcolo tasi annua della madre = $(83.664 * 3,3 / 1000) - 60 = 216,09$

4° fase) calcolo tasi ACCONTO: $216,09 / 2 = € 108$ **IMPORTO DA VERSARE A GIUGNO da parte della madre.**

Un utile ausilio nel calcolo è rinvenibile al sito <http://www.amministrazionicomunali.it>

COME SI VERSA LA TASI:

Si rammenta che il versamento del saldo deve essere effettuato entro il **16 dicembre 2014**. **Esso può essere effettuato solo mediante l'uso del Modello F24 o mod. F24 semplificato.**

Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito dell'[Agenzia delle Entrate](#)

N.B. Il tributo TASI è IN AUTOLIQUIDAZIONE. Ciò significa che **il contribuente NON riceve bollettini precompilati da parte del Comune**, ma è tenuto a calcolare e compilare il modello F24.

CODICE COMUNE MEDICINA – F083

Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di TASI, L'Agenzia delle entrate ha emesso tre distinte risoluzioni: nn. [45/E](#), [46/E](#) e [47/E](#) del 24 aprile 2014 istituendo i seguenti codici tributo:

I codici tributo riservati alla **Tasi** per versamento con F24 sono:

“3958” – Tasi, abitazione principale e relative pertinenze

“3959” – Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale

“3960” – Tasi, aree fabbricabili

“3961” – Tasi, altri fabbricati

“3962” – Tasi, interessi

“3963” – Tasi, sanzioni

I codici tributo riservati alla **Tasi** per versamento con F24 EP sono:

“374E” – Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale

“375E” – Tasi, aree fabbricabili

“376E” – Tasi, altri fabbricati

“377E” – Tasi, interessi

“378E” – Tasi, sanzioni

*Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta e **NON** devono essere evidenziati nel modulo F24, mentre è importante barrare la casella “Ravv”.*

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella **“SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”** in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:

- nello spazio **“Codice Ente/Codice Comune”**, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili; nel caso del **Comune di Medicina il codice è F083**;
- nello spazio **“Ravv.”**, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio **“acconto”**, barrare se il pagamento si riferisce all'acconto
- nello spazio **“Saldo”**, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio **“Numero immobili”**, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio **“Anno di riferimento”**, indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.

Arrotondamenti: il pagamento della TASI deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato che devono versare la TASI dall'estero (es. qualora siano iscritti all'AIRE del Comune di Medicina e l'immobile non sia locato) **nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24**, provvedendo nei modi seguenti:

- per la quota spettante al Comune: bonifico a favore del "Tesoriere del Comune di Medicina" sul c/c CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA codice IBAN IT49U0627013199T20990000633 - sul quale accreditare l'importo dovuto;

La copia dell'operazione deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "TASI", Comune di Medicina., i relativi codici tributo sopraindicati;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

DICHIARAZIONE TASI: se dovuta, è da presentare in base a modello messo a disposizione dal Comune (come previsto all'art. 1, comma 687 legge 147/2013).

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1/1/2014 la dichiarazione deve essere presentata entro il **30 giugno 2015**.

ANCHE PER LE DICHIARAZIONI TASI VALGONO I PRINCIPI GENERALI ESPRESSI PER L'IMU:

- Mantengono validità le dichiarazioni ICI/IMU e di successione
- La dichiarazione non va presentata per gli immobili regolarmente accatastati e che non ricadono in una delle condizioni successive
- La dichiarazione non è dovuta quando gli elementi sono conoscibili dal Comune

La dichiarazione è dovuta:

- Quando si determina un diverso ammontare di imposta (es valore aree);
- Riduzioni di imposta;
- Dati non acquisibili tramite catasto.

Si rappresentano a seguire le più frequenti situazioni che generano OBBLIGO DI DICHIARAZIONE IN MATERIA DI TASI 2014.

1. NUCLEO FAMILIARE che ha stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale (attenzione: tale situazione genera obbligo versamento IMU sull'altra abitazione);
2. Soggetti AIRE che intendano avvalersi dell'ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E QUINDI ESSERE SOGGETTI A TASI;
3. Ex coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale;
4. Fabbricati di interesse storico o artistico;
5. Immobili in locazione finanziaria (obbligo è del locatario che nella Tasi è ANCHE l'unico soggetto passivo dalla data di stipulazione del contratto alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna art. 1, comma 672 legge 147/2013);
6. Immobile assegnato al socio in via provvisoria da coop edilizia e proprietà divisa;
7. Immobile assegnato a socio coop edilizia e proprietà indivisa;
8. Riunione o estinzione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
9. Estinzione di diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
10. Parti comuni di edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 codice civile e accatastate in via autonoma, come bene censibile (obbligo dell'amministratore di condominio);
11. Immobile oggetto di multiproprietà (obbligo dell'amministratore di condominio);
12. Termine situazione di inagibilità/inabitabilità di fabbricato.
13. Unico Immobile (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza;

14. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti con D.M. Infrastrutture del 22 aprile 2008, in G.U. n. 146 del 24 giugno 2008.

Per tutto quanto qui non riportato ci si deve rifare alle seguenti norme legislative e regolamentari:

- Art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
- Artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 (Federalismo Fiscale Municipale)
- ART. 4 D.L. n. 16/2012 convertito in legge 44/2012 pubblicata nella G.U. 99 del 28/4/2012 S.O. n. 85;
- DM 30.10.2012, pubblicato in G.U. 258 del 5/11/2012;
- art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
- art. 10 DL 35 del 8.4.2013 convertito con modificazioni in legge n. 64 del 6 giugno 2013;
- art. 1 DL 54 del 21 maggio 2013, G.U. 117 del 21.5.2013 convertito con modificazioni in legge n. 85 del 18 luglio 2013
- D.L. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni in legge n. 124 del 28 ottobre 2013
- legge 24 dicembre 2013, n. 147 art. 1 commi da 639 a 730
- Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale propria approvato con deliberazione C.C. n. 142 del 12/9/2012 e modificato con deliberazione n. 43 del 22/05/2014 reperibile sul sito istituzionale.
- Regolamento Comunale per la disciplina della TASI approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 22/05/2014 reperibile sul sito istituzionale.

* * * * *

TARI - CAPITOLO 3°

La TARI è il tributo finalizzato alla copertura integrale dei costi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati. Istituita con la legge di stabilità 2014 va a sostituire la Tares applicata nel solo anno 2013.

Il Comune di Medicina ha approvato il regolamento TARI con deliberazione C.C. n. 47 del 22 maggio 2014, rinvenibile sul sito istituzionale.

Per l'anno **2014** (COME PER IL 2013 CON LA TARES) la gestione del tributo e l'applicazione del regolamento TARI e della relative tariffe è affidato al gestore **HERA S.P.A.**, che ne è altresì il Responsabile del tributo, con contratto di concessione di servizio. Pertanto le indicazioni sottoriportate sono la sintesi degli elementi principali di applicazione del tributo definite dalla normativa vigente e nel regolamento. Maggiori dettagli sono reperibili nel Regolamento comunale e nella delibera di approvazione delle tariffe 2014 pubblicati sul sito istituzionale dell'ente. LA DOCUMENTAZIONE E' RINVENIBILE AL SEGUENTE INDIRIZZO WEB:

<http://gestioniasociate.nuovocircondarioimolese.it/tributi> ed al sito istituzionale del Comune www.comune.medicina.bo.it

Quali sono gli immobili soggetti a TARI	LOCALI ED AREE SCOPERTE, A QUALSIASI USO ADIBITI, SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI.
Chi è soggetto a TARI:	I POSSESSORI E I DETENTORI DEL BENE . LA SOGGEZIONE PASSIVA A TARI si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica ovvero con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. La mancata utilizzazione del servizio di gestione di rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo. In caso di più possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

<p>Qual è la base imponibile su cui viene calcolata la TARI</p>	<p>LA BASE IMPONIBILE è data dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>Per espressa previsione normativa, per l'applicazione della Tari si considerano le superfici già dichiarate o accertate in riferimento ai precedenti prelievi sui rifiuti.</p> <p>Attenzione: la superficie calpestabile deve essere calcolata comprendendo tutti i locali, comunque denominati, di qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso (compreso cantine, garage, mansarde, ecc.).</p>
<p>Come vengono applicate le tariffe approvate dal Comune</p>	<p>La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. La superficie adibita a civile abitazione e relative pertinenze costituisce la base imponibile delle utenze domestiche, tutte le altre superfici sono base di calcolo delle utenze non domestiche.</p> <p>La tariffa è composta da una quota fissa e da una quota variabile.</p> <p>Domestiche: Q.fissa: per mq. di superficie parametrate al numero degli occupanti. Q. variabile: in relazione al numero degli occupanti</p> <p>NON Domestiche: Q.fissa e Q.variabile: per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta Rif. Normativo: 4.3 e 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.</p>
<p>Esistono agevolazioni ed esenzioni?</p>	<p>Nel regolamento comunale sono indicate tutte le agevolazioni ed esenzioni approvate.</p> <p>Di particolare interesse sono le agevolazioni in termini di sconti per chi effettua raccolta differenziata.</p> <p>Inoltre, riduzioni sono previste per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale, che vengono occupate o detenute sino ad un massimo 9 mesi continuativi, così come per i fabbricati e le aree diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale si applica una riduzione pari al 30 per cento.</p>

RATE E SCADENZE PAGAMENTO TARI:

PREVISTE DUE RATE CON SCADENZA DI PAGAMENTO, per l'anno 2014: 31 luglio 2014 E **31 DICEMBRE 2014**, NONCHE' UNA RATA DI CONGUAGLIO ENTRO IL 30 GIUGNO ANNO SUCCESSIVO.

A differenza di IMU e TASI, per la TARI il contribuente riceverà al domicilio dichiarato l'avviso di pagamento in tempo utile per il versamento entro il termine di scadenza delle rate. Qualora rilevi il mancato recapito è necessario rivolgersi agli sportelli utenti di Hera per chiederne copia.

Per ogni eventuale richiesta di chiarimento deve rivolgersi al gestore Hera S.p.A. in quanto detentore della banca dati e affidatario del servizio per l'anno 2014.

COME SI VERSA LA TARI:

I contribuenti sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale d'approvazione ministeriale (ad oggi non ancora reso disponibile dal ministero) ovvero tramite le altre modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il gestore si attiverà per definire le modalità ritenute più opportune nell'ambito delle possibilità previste dalla normativa.

CODICE COMUNE MEDICINA – F083

Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di TARI, L'Agenzia delle entrate ha emesso tre distinte risoluzioni: nn. [45/E](#), [46/E](#) e [47/E](#) del 24 aprile 2014 istituendo i seguenti codici tributo:

I codici tributo riservati alla **Tari** per versamento con F24 sono:

- “3944” – Tari (e Tares)”
- “3945” – Tari (e Tares), interessi
- “3946” – Tari (e Tares), sanzioni

I codici tributo riservati alla **Tari** per versamento con F24 EP sono:

- “365E” – Tari (e Tares)”
- “366E” – Tari (e Tares), interessi
- “367E” – Tari (e Tares), sanzioni

*Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta e **NON** devono essere evidenziati nel modulo F24, mentre è importante barrare la casella “Ravv”.*

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “**SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI**” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:

- nello spazio “**codice ente/codice comune**”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili; nel caso del **Comune di Medicina**, il codice è **F083**;
- nello spazio “**Ravv.**”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio “**acconto**”, barrare se il pagamento si riferisce all'acconto
- nello spazio “**Saldo**”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio “**Numero immobili**”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio “**Anno di riferimento**”, indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.

VERSAMENTO DALL'ESTERO:

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato che devono versare la TARI dall'estero **nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24**, provvedono nei modi seguenti:

- per la quota spettante al Comune: bonifico a favore del "Tesoriere del Comune di Medicina" sul c/c CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA codice IBAN IT49U0627013199T20990000633 - sul quale accreditare l'importo dovuto;

La copia dell'operazione deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "TARI", Comune di Medicina, i relativi codici tributo sopraindicati;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

LA DICHIARAZIONE IUC-TARI:

La dichiarazione riveste particolare importanza nella gestione del tributo TARI, in quanto determina la situazione in base alla quale il gestore procede nel calcolo del tributo.

Per tale motivo, nell'interesse del contribuente e per espressa previsione regolamentare, si è definito il termine di presentazione di 90 giorni dalla data in cui abbia avuto inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo o si sia verificata la variazione della situazione precedentemente dichiarata o la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree.

La tempestività della presentazione della dichiarazione permette al gestore di elaborare avvisi di pagamento corretti.

La dichiarazione deve contenere tutti gli elementi previsti all'art. 19 del Regolamento comunale TARI.

CONTROLLI E SANZIONI:

LA TARI, in quanto tributo è soggetta ad attività di controllo secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, come per le imposte IMU e TASI.

Pertanto entro cinque anni dall'annualità per la quale il tributo dovuto risulti non essere versato, possono essere avviate attività di controllo sia in ordine al contenuto delle dichiarazioni che all'omesso pagamento.

L'accertamento di omesse o infedeli dichiarazioni, ovvero di omesso o insufficiente versamento della TARI, determinano l'applicazione delle sanzioni di legge, oltre al recupero del tributo non versato e all'applicazione di interessi legali.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI PRESSO GLI SPORTELLI UTENTI DI HERA